



*Associazione Regionale  
dei Comuni della Sardegna  
Cagliari*

Prot. 257

Cagliari, 17 marzo 2014

Sigg. Sindaci della Sardegna

LORO SEDI

**Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n.44/2014. Obbligo di forma associata nei comuni sotto i 5000 abitanti.**

Vista l'importanza della sentenza in oggetto si trasmette, di seguito, il commento apparso su Italia Oggi del 13 marzo 2014, riguardante l'obbligo di forma associata nei piccoli comuni.

"Lo Stato, per contenere la spesa pubblica, può legittimamente imporre ai piccoli comuni l'obbligo di gestire in forma associata le proprie funzioni e i relativi servizi. Lo afferma la sentenza n. 44/2014 della Corte costituzionale, depositata ieri, con la quale sono state quasi interamente respinte le censure di incostituzionalità mosse da una decina di Regioni nei confronti dell'art. 16 del dl 138/2011. Tale disposizione, poi ampiamente modificata dall'art. 19 della cd spending review (dl 95/2012), ha imposto a tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti (limite che scende a 3.000 per quelli appartenenti o appartenuti a comunità montane) di gestire mediante unione o convenzione il proprio «core business», ovvero le funzioni identificate come fondamentali dalla legge statale. Tale disciplina è stata immediatamente contestata dai sindaci dei mini-enti, che l'hanno considerata come un attentato all'autonomia comunale. Non avendo, peraltro, accesso diretto alla Consulta, essi hanno investito della questione le Regioni, che hanno sollevato una lunga serie di questioni di legittimità costituzionale, perlopiù lamentando la lesione delle proprie prerogative (rafforzate dalla vituperata riforma del Titolo V, ora in procinto di essere nuovamente messa in discussione) in materia di ordinamento degli enti locali. La battaglia, però, è stata perduta quasi su tutta la linea: i giudici delle leggi, infatti, hanno ritenuto la gran parte delle argomentazioni utilizzate dai governatori infondate o inammissibili. Le uniche pronunce di accoglimento hanno riguardato aspetti del tutto marginali, relativi alle procedure (e relative




*Associazione Regionale  
dei Comuni della Sardegna  
Cagliari*

maggioranze consiliari) necessarie per il varo delle forme associative. Il cuore della motivazione della corposa pronuncia sta nel passaggio in cui la Corte chiarisce che l'associazionismo coatto ha come obiettivo la riduzione della spesa pubblica corrente. In questa prospettiva, esso costituisce un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», legittimamente fissato dalla legislazione statale in un ambito di competenza concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. A questo punto, i piccoli comuni non hanno alternative: per evitare di accorparsi, dovranno ottenere una modifica normativa. Per ora, l'attività di lobbying ha già prodotto una lunga serie di proroghe dei termini per adempiere, l'ultima delle quali (disposta dalla legge di stabilità) ha individuato due scadenze: 30 giugno per altre 3 funzioni fondamentali (oltre alle 3 già associate entro la fine del 2012), 31 dicembre per le restanti 3."

Come chiesto più volte da Anci Sardegna, in questi anni, è più che mai urgente una legislazione sarda che, viste le prerogative statutarie, porti ad un sistema sardo degli enti locali.

Distinti Saluti

Il Direttore  
Umberto Oppus  




*Associazione Regionale  
dei Comuni della Sardegna  
Cagliari*